



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 30/12/2017

Tariffario ed Esenzioni

Strutture Ricettive e Tariffa

Regolamento Imposta di Soggiorno

Art. 2, c. 3, lett a) e b) e Art. 4

Descrizione		Tariffa in Euro (a persona al giorno)
Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 30/12/2017, stabilisce quanto segue: - i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) e b) del regolamento; - le tariffe applicate e previste dall'Art. 4, del regolamento, approvate con Delibera della Giunta Comunale n..... del		
Pernottamenti	Tipologia struttura ricettiva	
Fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare. (art. 2, c. 3, lett. a) e dall'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno)	Hotel 5 stelle e superiori	€ 2,00
	Hotel 4 stelle	€ 1,50
	Hotel 3 stelle	€ 1,00
	Hotel 2 stelle	€ 1,00
	Hotel 1 stella	€ 0,80
	Agriturismi	€ 0,80
	Locazioni brevi ex art. 4, D.L. 24/4/2017, n. 50	€ 1,00
	Tutte le altre strutture non ricadenti nelle tipologie che seguono	€ 0,80
Fino ad un massimo di 15 pernottamenti complessivi nell'anno solare. (art. 2, c. 3, lett. b) e dall'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno)	Villaggi turisti	€ 1,00
	Campeggi	€ 1,00



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Esenzioni

Regolamento Imposta di soggiorno
Art. 5, c.1

Descrizione

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.